MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*" e, in particolare, l'articolo 34 che contiene la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate**;**

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale dispone che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, n. 1 del 10 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 04 febbraio 2019, Reg.ne n. 152, in particolare l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che: "*il trattamento di cui al precedente visto è concesso in via provvisoria a decorrere dal provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa emesso ai sensi dell'art. 41 comma 1 quinquies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;

VISTA l'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 con cui si dispone che "*il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026,*

alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno";

VISTA la circolare n. 10 del 06 maggio 2019 avente ad oggetto *"trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72*";

VISTA la nota protocollo n. 8342/2019, integrativa della circolare n. 10/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che autorizza il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma che prevede il finanziamento della misura e assicurare il costante controllo dei costi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31.01.2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

ATTESO che la RDB.ITA S.p.A. è stata destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo *ex* art. 321 c.p.p., emesso dal Tribunale di Firenze – sezione GIP – il 22 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. DDA: 12031/2024 – e n. R.G. G.I.P.: 8816/2024;

ATTESO altresì che, con provvedimento reso dal Tribunale di Firenze – sezione GIP – in data 12 febbraio 2025, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. DDA: 12031/2024 – e n. R.G. G.I.P.: 8816/2024, su richiesta del PM, è stato nominato, *ex* art. 104 *bis* disp att. c.p.p., un amministratore giudiziario per la gestione dei beni in sequestro;

CONSTATATO che in data 25 febbraio 2025 il giudice delegato del Tribunale di Firenze ha autorizzato, su istanza dell'amministratore giudiziario datata 21 febbraio 2025, la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 41, comma 1 *quinquies*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e l'accesso alle misure a sostegno del reddito;

RILEVATO che in data 24 marzo 2025 la Società RDB.ITA S.p.A. ha presentato istanza, acquisita al protocollo n. 4413/2025 e contrassegnata dal codice n. 103134, tendente ad ottenere la concessione del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72, per il periodo dal 25 febbraio 2025 al 25 agosto 2025 per un totale di 95 lavoratori, in forza presso le unità aziendali di Alseno (PC), Atri (TE) e Bellona (CE), conforme a quanto disposto nella normativa, nel decreto n. 1/2019 e nella circolare n. 10/2019 sopra richiamati;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

CONSTATATO che in data 27 maggio 2025 è stato sottoscritto presso la Prefettura di Teramo il verbale di accordo finalizzato alla concessione del trattamento di CIGS ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n.72, trasmesso e acquisito con protocollo n. 7568 del 29 maggio 2025, contenente il prospetto per la quantificazione dell'onere di spesa;

CONSTATATO, altresì, che in sede di verbale di accordo presso la Prefettura di Teramo è stata confermata l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72 per i dipendenti di cui al prospetto allegato al verbale stesso, nonché l'esclusione di n. 1 dipendente, in quanto assunto con contratto di dirigente di industria;

CONSIDERATO che le risorse residue di competenza dell'annualità 2025 derivanti dallo stanziamento annuale finanziato nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" sono sufficienti a coprire la concessione del trattamento di CIGS per il periodo dal 25/02/2025 al 30/06/2025;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare i primi quattro mesi di trattamento di integrazione salariale in deroga;

D E C R E T A

Articolo 1

1. È concesso, in via provvisoria, in attesa dell'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 72, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, relativamente al periodo **dal 25/02/2025 al 30/06/2025**, in favore dei lavoratori dipendenti della **RDB.ITA S.p.A.**, CF: 01938660675, con sede legale in Atri (TE), PEC: *rdb1@legalmail.it*, in riferimento a un numero massimo di **95** unità lavorative, di cui all'elenco allegato al verbale di accordo sindacale in atti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto quando la richiesta non è reiterata dall'Amministratore Giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 2

1. L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
2. L'I.N.P.S. verifica che con il presente decreto non sia superato il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FRF/AC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"